

Direzione generale della protezione civile

Prot. n.9603 del 14/05/2021

## ORDINANZA N. 10 DGPC DEL 14/05/2021

Oggetto:

Ordinanza di protezione civile per il potenziamento della struttura di supporto alla Direzione generale della protezione civile e delle strutture esistenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di

protezione civile" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 20 ottobre

2016 n. 24, recante "Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei

procedimenti amministrativi";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13

gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali, il predetto stato di emergenza è

stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021,

sino al 30 aprile 2021 e, da ultimo, sino al 31 luglio 2021;



Direzione generale della protezione civile

**VISTA** 

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;

**CONSIDERATO** 

che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

**VISTE** 

le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

**VISTA** 

la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020, n. 50/34 del 08.10.2020, n. 3/1 del 28.01.2021 e n. 15/8 del 23.04.2021 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021 e, da ultimo, sino al 31.07.2021;

**VISTA** 

l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al



Direzione generale della protezione civile

coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;

VISTI

in particolare gli articoli 2 e 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con i quali il Presidente della Regione, tra l'altro dispone, che il Direttore generale della protezione civile:

- sia delegato alla gestione delle risorse regionali appositamente stanziate per l'emergenza e funzionali alle attività di protezione civile nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, appositamente aperta ai sensi dell'OCDPC 639/2020;
- provveda anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

**VISTO** 

il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;

**VISTO** 

l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile" nella sua revisione n. 3 del 30.10.2020;

**VISTE** 

le ordinanze del Direttore generale della protezione civile riguardanti la costituzione e l'integrazione di apposite strutture costituite a supporto dell'emergenza COVID-19 (n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 6 del 20.05.2020, n. 8 del 08.07.2020, n. 13 del 30.09.2020, n. 14 del 07.10.2020, n. 18 del 24.11.2020 e n. 4 del 26.03.2021);

**VISTA** 

l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 5 del 20.04.2021 recante "Ordinanza di protezione civile per l'avvalimento della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6/2021 per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



Direzione generale della protezione civile

**VISTA** 

l'email del 1003.2021, acquisita al protocollo DGPC n. 9391 del 12.05.2021, con la quale il responsabile del "Nucleo URP Emergenza" comunica i nominativi di n. 4 dipendenti, non appartenenti alla rete degli URP del Sistema Regione, da inserire nel "Nucleo URP Emergenza";

**RITENUTO** 

pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra specificato, provvedere alla formale individuazione del suddetto personale ad integrazione del "Nucleo URP Emergenza";

**VISTA** 

l'ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 5 marzo 2021 che prevede l'allestimento di aree dedicate nei porti e aeroporti affinché i passeggeri in arrivo possano sottoporsi al tampone rapido antigenico, qualora non ancora vaccinati o non abbiano fatto nelle 48 ore precedenti un tampone antigenico o molecolare con esito negativo;

**RITENUTO** 

di dover attivare le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, sotto il coordinamento del personale della Direzione generale della protezione civile, per informare i passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti circa le disposizioni previste dalle ordinanze, le misure di distanziamento, igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina, nonché per fornire supporto ad ATS nella verifica della documentazione esibita dagli stessi passeggeri;

**VISTA** 

l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 15 del 22 ottobre 2020 che ha istituito la "struttura per la gestione della logistica COVID-19" al fine di garantire la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie per il contrasto alla diffusione del COVID-19, con il concorso dell'Agenzia Forestas, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 7 del 13.03.2020, e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;

**RITENUTO** 

di affiancare alla sede centrale della "struttura per la gestione della logistica COVID-19", ubicata a Cagliari presso la Fiera Campionaria della Sardegna, una sede territoriale dislocata in posizione centrale in Sardegna, nell'area tra Abbasanta e Nuoro nei pressi della S.S. 131 d.c.n.;

**VISTA** 

la nota prot. n. 422 del 11.05.2021 con la quale il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro propone alla Protezione Civile della Regione Sardegna la concessione a titolo gratuito, fino a fine emergenza COVID-19, del capannone denominato "Officine Generali" nella Zona Industriale ex Enichem di Ottana;

**VISTO** 

lo schema di "Convenzione" che regola il comodato d'uso gratuito da parte della



Direzione generale della protezione civile

Regione Autonoma della Sardegna del capannone denominato "Officine Generali" nella Zona Industriale ex Enichem di Ottana, predisposto in collaborazione tra le parti e inviato dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro alla Direzione generale della protezione civile;

**RITENUTO** 

di voler addivenire alla stipula di una convenzione per il comodato d'uso gratuito al fine di avere a disposizione sul territorio una sede distaccata della "struttura per la gestione della logistica COVID-19";

**VISTA** 

l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 13 marzo 2020 che dispone il concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;

**CONSIDERATO** 

che l'Agenzia Forestas ha la disponibilità di personale e mezzi con i quali può fornire supporto per la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie;

**RITENUTO** 

di doversi avvalere, oltreché delle Organizzazioni di volontariato della zona, del supporto dell'Agenzia Forestas per lo svolgimento delle suddette attività, in raccordo con il personale della Direzione generale della protezione civile;

**DATO ATTO** 

che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020, come prorogati n. 45/3 del 08.09.2020, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

**CONSIDERATO** 

per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;

## **ORDINA**

Art. 1)

L'URP Emergenza di cui all'ordinanza n. 5 del 20.04.2020, è integrato con decorrenza 10.03.2021 con il personale di seguito indicato, non appartenente alla rete degli URP del Sistema Regione.

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Nome e Cognome	Direzione di provenienza
Anna Cotza	ENI CBC Med
Mariangela Busia	DG Presidenza
Maria Donata Incani	DG Area Legale
Marinella Locci	DG CRC RAS

- Art. 2) Al fine di fornire supporto ad ATS nei porti e aeroporti, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, sotto il coordinamento del personale della Direzione generale della protezione civile, con decorrenza dal 8 marzo 2021 collaborano per la verifica documentale e l'informazione ai passeggeri in arrivo circa le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 5 marzo 2021 e successive proroghe, le misure di distanziamento, igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina.
- Art. 3) E' approvato lo schema di convenzione allegato sotto la lettera A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al comodato d'uso gratuito dell'immobile, rientrante nella titolarità del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, sito in Comune di Ottana presso il capannone denominato "Officine Generali" nella Zona Industriale ex Enichem, quale sede territoriale della "struttura per la gestione della logistica COVID-19", istituita con ordinanza n. 15 del 22 ottobre 2020.
- Art. 4) Per l'immediato avvio della struttura di cui al precedente articolo 3 in collaborazione con gli uffici centrali e territoriali della Direzione generale della protezione civile, è individuato il dipendente dell'Agenzia Forestas, Antonello Vacca.
- Art. 5) Con successivo accordo tra la Direzione generale della protezione civile e l'Agenzia Forestas saranno disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura di cui al precedente articolo 3, i mezzi e le attrezzature da impiegare, nonché il personale da coinvolgere per garantire l'operatività dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e reperibilità per le giornate di sabato, domenica e festivi.
- Art. 6) Al personale indicato nei precedenti articoli si applicano gli istituti contrattuali di cui agli articoli 5, 6 e/o 7 dell'Ordinanza n. 10/2020 del Presidente della Regione Sardegna.



**PRESIDENZA** 

Direzione generale della protezione civile

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale Coordinatore emergenza ex ord. Presidente n.10/2020

F.to Antonio Pasquale Belloi